

CCXXXI.

TORNATA DEL 26 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo e nomine di commissari (pag. 7665) — Giuramento dei senatori Cuzzi (pag. 7665), Lagasi (pag. 7666) e Santini (pag. 7666) — I senatori Frola (pag. 7666) e Colonna Fabrizio (pag. 7666) riferiscono sui titoli dei nuovi senatori Albertoni e Faravelli — Volazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 7667) — Nuova votazione a scrutinio segreto (pag. 7667) — Nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni» (N. 713) parlano il senatore Roux (pag. 7667), il senatore Chironi, relatore (pag. 7679) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 7672) — Chiusa la discussione generale, si rinvia quella degli articoli — Presentazione di disegni di legge (pag. 7672) e di relazioni (pag. 7680) — Risultato di votazione (pag. 7681).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Sinibaldi domanda un congedo di 15 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Nomine di commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in sostituzione del defunto senatore Basile, a membro della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia ho nominato il senatore Gui.

Comunico pure che, in sostituzione del defunto senatore Tassi, nella Commissione di accusa dell'Alta Corte di giustizia ho nominato il senatore De Cupis.

Comunico infine che, in sostituzione del senatore Tassi, defunto, e del senatore Tiepolo, dimissionario, in virtù dell'art. 22 del regolamento, ho chiamato a far parte dell'Ufficio centrale che esamina il disegno di legge sulle ferie giudiziarie, i senatori Buonamici e Petrella in sostituzione dei senatori Tassi e Tiepolo.

Giuramento dei senatori Cuzzi e Lagasi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cuzzi avv. Giuseppe, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Casana e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Cuzzi avv. Giuseppe è introdotto nell'Aula, e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cuzzi Giuseppe del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Lagasi dott. Primo, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Frola e Torrigiani di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Lagasi dott. Primo è introdotto nell'Aula, e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Lagasi dott. Primo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Frola per riferire sulla nomina a senatore del signor Albertoni prof. Pietro.

FROLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, il prof. Pietro Albertoni, che fu deputato al Parlamento per le Legislature XVIII-XX e XXI.

La vostra Commissione, verificato il titolo e riconosciuto concorrere nel prof. Albertoni gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Colonna Fabrizio per riferire sulla nomina a senatore del signor Faravelli Luigi Giuseppe.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data del 17 marzo 1912, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore il signor Luigi Giuseppe Faravelli, vice ammiraglio, nato a Stradella nel 1852.

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Giuramento del senatore Santini dott. Felice.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Santini dott. Felice, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Reynaudi e Di Carpegna di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Santini è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor dott. Felice Santini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà allora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle due relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Taverna di far l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arcoleo, Arrivabene.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Borgatta, Bozzolo.

Calabria, Camerano, Camerini, Caravaggio, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Centurini, Chironi, Ciamician, Colonna Fabrizio, Cordopatri, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cupis, De Renzi, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di

Camporeale, Di Carpegna, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Facheris, Fadda, Fano, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fiocca, Foà, Fracassi, Franchetti, Frascara, Frola.

Giorgi, Goiran, Guala.

Luciani, Lustig, Lagasi.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Martinez, Maurigi, Mazzella, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Mortara.

Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Pollio.

Reynaudi, Righi, Rignon, Riolo, Roux.

Sacchetti, Saladini, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Sormani.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tasca-Lanza, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Vittorelli.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatori dei signori: Faravelli Luigi Giuseppe e Albertoni prof. Pietro e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle Assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni » (N. 713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio dell'assicurazione sulla

durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato, N. 713).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Onorevoli senatori, quando difficoltà e osservazioni così gravi, come quelle rilevate dall'autorevole Ufficio centrale, sono risolte in quesiti e in risposte ministeriali, invece di provocare veri emendamenti alla legge, io non mi lusingo certamente che le considerazioni che io possa nuovamente portare, riescano a far modificare la legge, che stiamo per esaminare.

Ma, poichè il Ministero si è assunto, secondo la relazione dell'Ufficio centrale, nel compilare lo Statuto e il regolamento futuri, di tener conto delle importantissime considerazioni, mi si permetta di aggiungerne qualche altra, che sarà egualmente importante e grave, e spero avrà tuttavia la sua ragione di essere.

Io non discuto la legittimità del diritto statale di stabilire il monopolio delle assicurazioni sulla vita; non discuto neanche se si debba accordare o rifiutare l'indennità che si vorrebbe da taluna delle Società, che sono destinate a perire, per il lucro sperato e che viene loro a mancare. La bella relazione del collega e amico Chironi ha risposto così esaurientemente, dal lato giuridico e dal lato economico, su questa questione, che non vale la pena di fermarcisi ancora sopra. Accetto quindi, senz'altro, il concetto generale del monopolio; il monopolio per me, esteso a tutto lo Stato, significa radunare un numero grandissimo di assicurati, e il numero grandissimo di essi vuol dire poter contare sopra un coefficiente di mortalità più costante, più serio, più efficace, tanto che i premi di assicurazione possono essere diminuiti da quelli che sogliono far pagare abitualmente le Società private, anche le più generose e le più arrischiate.

Accetto in massima il monopolio, perchè, tolta la concorrenza di parecchie società fra loro, quello che si chiama caricamento dei premi, cioè il compenso per l'opera di ricerca degli

assicurati, deve certamente diminuire, e le tariffe possono essere perciò molto più discrete. L'accetto anche perchè la garanzia stabilita dalla presente legge, che oltre le garanzie ordinarie e proprie di tali Istituti, aggiunge quella straordinaria dello Stato, può dare tale credito all'Istituto che stiamo per creare, che la pubblica opinione e quanti vogliono essere previdenti per il loro avvenire, saranno attratti molto più autorevolmente ed efficacemente ad assicurarsi al nuovo istituto, per compiere un atto di così degna e opportuna previdenza.

Inoltre non è lecito trascurare il concetto che, raccolto nelle mani dello Stato tutto il finanziamento di questo nuovo Istituto, esso porge allo Stato medesimo un istrumento molto efficace per provvedere alla pubblica economia. Ed infine se nelle due relazioni al Senato, del Governo e dell'Ufficio centrale, è appena accennato allo scopo lontano di regolare diversamente, col mezzo del nuovo Istituto, la grave questione delle pensioni per gli impiegati dello Stato, voglio sperare che il buon esito della nuova Cassa di assicurazioni spingerà il Governo a studiare il miglior modo per addossare ad essa la difficile soluzione del problema sulle pensioni, che ogni giorno si fa più pericoloso per le finanze dello Stato; ancora l'altro giorno il ministro del tesoro credeva di poter porre un freno all'avanzarsi delle domande di pensione, noi abbiamo votato una legge, per la quale certamente questo carico di pensioni sarà per aumentare.

Ma, se legittima è l'autorità dello Stato nello stabilire il monopolio delle assicurazioni, io sento qualche timore che questa specie di *ius imperii* possa eccedere nella sua manifestazione. Infatti, in questa legge, mentre si afferma il monopolio, che è regolato minutamente e rigorosamente per ciò che riguarda la cessazione degli Istituti attuali, mi pare troppo indeterminato e troppo abbandonato a se stesso il funzionamento del nuovo Istituto che ha da nascere. Tutte le norme principali di questo Istituto, tutto l'ordinamento di esso, tutti i patti di assicurazione che si offriranno a coloro che vogliono prevedere e provvedere ai rischi della loro vita, tutte queste disposizioni dipendono da uno statuto che non si conosce ancora, poichè esso sarà fatto da un futuro Consiglio di amministrazione, accennato e creato dalla legge, men-

tre a sua volta questo Consiglio di amministrazione che dovrà fare lo statuto, non sarà regolato da altri che dallo statuto medesimo da esso fatto. È una specie di autonomia così eccessiva, che se io non avessi molta fiducia nel Governo non potrei accettarla, poichè in tal modo il nuovo ente autonomo crea per sé le norme da cui dev'essere regolato, lo che vuol dire sottrarre l'Istituto ad un controllo veramente severo ed efficace. Io raccomando all'onorevole ministro di agricoltura, raccomando al Consiglio dei ministri, per la vigilanza che è lasciata loro in questa legge, di considerare bene, di esaminare bene il nuovo statuto che sarà per essere approvato, perchè da esso in gran parte dipenderà l'avvenire del nuovo Istituto.

Io capisco che non si siano volute precisare qui talune disposizioni che riguardano l'andamento quotidiano e la mobilità necessaria per talune operazioni, tanto più se all'Istituto si vuol lasciare un carattere eminentemente industriale, come comporta la sua indole: ma appunto per questo io temo che un collegio eminentemente burocratico, qual'è il futuro Consiglio d'amministrazione, sappia raccogliere disposizioni statutarie che mantengano questo carattere industriale, mentre debbe imporre a se stesso norme severe d'amministrazione.

L'onnipotenza che si lascia a questo Istituto comincia ad essere, secondo me, eccessiva là dove si fissano le condizioni per la cessione dei portafogli delle Società attuali, o quelle perchè le attuali società possano valersi del periodo transitorio, cioè sopravvivere per i dieci anni del periodo di passaggio al funzionamento completo ed unico del nuovo Istituto. Quanto alla cessione dei portafogli, che è regolata essenzialmente dall'art. 28, non si tiene conto, per le Società che vogliono cedere i loro affari, del guadagno che cogli affari recano al nuovo Istituto, o almeno non si dispone nulla del profitto a cui rinunciano i cedenti a favore del nuovo Istituto; nè si stabilisce, almeno con criteri generali, il valutamento di questi portafogli, e come si debba accettare e compensare il guadagno che vi è tra il premio puro costituito sulla base delle tavole di mortalità e del reddito presunto dei capitali, a cui deve corrispondere la riserva matematica, ed il premio di tariffa, che è quello che paga l'assicurato, e

che costituisce il cumulo di attività che le Società attuali debbano o possano cedere alle assicurazioni di Stato.

Non sancisce neppure che vadano a beneficio dei cedenti le differenze tra le tariffe di questo Istituto nuovo e le tariffe, che possano essere maggiori, delle singole Società assicuratrici cedenti.

Questa legge riconosce le spese da farsi per l'acquisizione delle assicurazioni, quando esse non siano compensate, ma tace completamente quando sono compensate. Alcune dichiarazioni del ministro fatte all'Ufficio centrale e all'altro ramo del Parlamento, dicono che scaturisce naturale la conseguenza di dover considerare il valore di queste spese di acquisizioni; ma sarebbe stato opportuno che nella stessa legge questo provvedimento fosse stabilito, e non si fosse lasciato tutto all'autorità o all'iniziativa del futuro Consiglio di amministrazione.

Nel periodo transitorio poi, avendo l'aria di concedere alle Società attuali un certo beneficio per poter liquidare agevolmente i loro portafogli, si impongono loro sacrifici troppo onerosi, e si mettono in condizioni di potersi difficilmente valere del periodo transitorio. Anzitutto si impone loro di riassicurare all'Istituto di Stato il 40 per cento dei loro rischi; poi metà dei premi riscossi, ossia metà dell'altro 60 per cento dei rischi lasciato alle Società, e cioè il 30 per cento dei premi riscossi, secondo la più benevola interpretazione, dev'essere impiegata esclusivamente in titoli del Debito pubblico.

Di modo che il 70 per cento è acquisito o all'Istituto di Stato oppure deve impiegarsi in fondi di Stato con il reddito minimo che si ha attualmente. Il solo 30 per cento viene lasciato per essere impiegato in altro modo a scelta dalle Società private sopravvivenenti, che vogliono usufruire del periodo transitorio. E questo 30 per cento che rimane ad esse è tutto quello che si può impiegare in operazioni diverse dall'acquisto di rendita; mentre lo Stato riserva però nientemeno che nove modi diversi di impiegare tutte le riserve e tutti i fondi, a cominciare dall'impiego in rendita fino all'acquisto di beni urbani e di mutui agli impiegati.

Ora, si comprende facilmente che le Società private, potendo disporre liberamente appena del 30 per cento, non hanno più quella lar-

ghezza di impiego, quella facilità di collocamento e di traffico che avevano prima e male potranno sostenere la concorrenza dell'Istituto di Stato.

Tutte queste difficoltà che forse le dichiarazioni dei ministri proponenti e i quesiti della Commissione possono attenuare, ma che emergono dalla lettera della legge, fanno risentire la fretta e, mi si permetta anche di dirlo, la improprietà con cui il progetto di legge fu fatto.

Il progetto iniziale non aveva nessun periodo transitorio. Si levarono i timori ed i clamori delle varie Società, ed allora si accettò, *pro bono pacis*, questo periodo transitorio, ma io dichiaro francamente, d'accordo in questo con parecchi colleghi che hanno studiato questa materia, che o questo periodo transitorio si accettava lealmente in condizioni di libera concorrenza senza gravami nuovi ed eccessivi per le Società private, oppure era meglio non accordarlo e fare che si passasse senz'altro dalla libera industria assicuratrice al monopolio, di Stato.

Con le imposizioni che l'accompagnano, diventa quasi una derisione; è una concessione fatta per non essere accettata.

Infatti, come può accettarsi così agevolmente un periodo transitorio che presenta dei veri pericoli e che è reso tanto difficile? È reso difficile non solo dalle condizioni che si fanno a coloro che vogliono avvalersi di questo periodo transitorio, per la riassicurazione obbligatoria del 40 per cento e per l'impiego obbligatorio in fondi dello Stato dell'altro 30 per cento, ma ancora per altri gravi motivi.

Quando alle Società è segnato il termine della loro esistenza, cioè è imposto che fra dieci anni dovranno scomparire, come mai il personale buono di queste Società può stare a fungere con serenità e con tranquillità, e non si affretterà invece a cercar modo di impiegare la propria intelligenza e la propria attività in Istituti che abbiano assicurata indefinitamente l'esistenza? Tutti gli impiegati, tutto il personale delle Società private, attualmente esistenti, certamente cercheranno di entrare nell'Istituto di Stato di prossima creazione, e le Società private dovranno continuare ad avvalersi, nel periodo transitorio, del solo personale che l'Istituto di Stato non ha potuto o non ha voluto accettare.

Ora, pensate voi, signori senatori, qual sorte di attività e quale disordinata e compromettente amministrazione possa essere quella delle Società private, a cui si crede di fare una grande concessione, lasciandole sopravvivere in mezzo a nuove difficoltà con inceppanti pastoie.

E questo nuovo regime che colpisce specialmente le Società nazionali, è anche pericoloso per un'altra condizione. Durante questo periodo transitorio le Società straniere invece troveranno ben altre condizioni. Esse che hanno altrove la loro sede, con personale amministrativo stabile e sono esenti dal pericolo di una fine certa e prossima, seguiranno tranquillamente l'opera loro, anzi per aumentarla potranno prendere il personale buono delle altre Società private destinate a scomparire. E nella agonia di queste avranno l'interesse di accaparrarsene il portafoglio a condizioni migliori di quelle che potrà fare l'Istituto di Stato; avranno interesse di fare tariffe più basso di quelle che offrirà quest'Istituto, per far concorrenza all'Istituto statale, e non lasciarlo svilupparsi e rafforzarsi come ormai dev'essere nel desiderio di tutti.

Senza il periodo transitorio questi pericoli non vi sarebbero stati.

Ma un altro danno, un altro grave inconveniente è da considerare.

Per effetto di questo periodo transitorio guardate cosa avremo nel cosiddetto mercato delle assicurazioni: avremo nientemeno che otto specie di assicurazioni differenti. Avremo anzitutto le antiche assicurazioni, fatte antecedentemente al 1° gennaio di quest'anno, amministrare dalle Società antiche, che non facendo più operazioni, le amministreranno in istato di liquidazione. Vi saranno altre assicurazioni vecchie, cioè fatte anch'esse anteriormente al 1912, le quali saranno cedute all'Istituto di Stato.

Vi saranno altre assicurazioni vecchie, pure fatte anteriormente al 1° gennaio le quali saranno offerte all'Istituto di Stato, e saranno da questo rifiutate, perchè nella legge non è detto che l'Istituto di Stato debba accogliere tutte le assicurazioni che gli verranno offerte; invece l'Istituto nuovo è autorizzato ad accettare solo quelle assicurazioni anteriori al 1912 che gli siano offerte, e che esso creda conveniente accettare. Questo genere di assicurazioni costituiranno un vero castigo per i previdenti poco

fortunati che ne possiedono le polizze. Essi crederanno fare opera seria e buona di previdenza, e si troveranno invece abbandonati dalle Società presso cui si assicuravano e respinti dal nuovo Istituto.

Essi sono clienti più deboli o alquanto malati che ebbero l'assicurazione per bontà delle Società a cui s'iscrissero; e d'ora innanzi, non accettati dall'Istituto statale, per assicurarsi potranno forse costituire una nuova Società di assicurazione da intitolarsi Società per i previdenti sfortunati?

Ma riprendiamo l'esame dell'elenco. La legge crea un'altra specie di assicurazioni, quelle prese tra il gennaio di quest'anno e l'epoca in cui entrerà in esercizio il nuovo Istituto. Come saranno regolate queste assicurazioni? Dovranno star sospese per aria? La legge non dispone nulla per esse con precisione.

Un quinto ordine di assicurazioni è quello delle assicurazioni prese dalle Società sopravvivenenti nel periodo transitorio, che debbono dare allo Stato la riassicurazione del 40 per cento. Ancora: vi saranno assicurazioni prese in un periodo transitorio dalle Società private sopravvivenenti, le quali saranno dispostissime di riassicurare il 40 per cento all'Istituto statale, ma l'Istituto di Stato non accetterà. Infine sorgono il settimo e l'ottavo gruppo di assicurazioni; le assicurazioni prese direttamente dall'Istituto di Stato, nonché le assicurazioni che prenderanno gli Istituti stranieri, nonostante che chi si assicura ad essi, non abbia alcuna garanzia legale nello Stato.

Ora, tutti questi generi di assicurazione che sono creati da questo periodo transitorio, tutte queste differenziazioni minute non possono a meno di portare confusione nel mercato. Onde io prego vivamente l'onor. ministro di agricoltura, di prendere in seria considerazione queste future condizioni in cui si troverà il mercato di assicurazioni.

Troppo poco, nella presente legge, è disciplinata la liquidazione delle assicurazioni che furono prese prima del 1912, di quelle che sono prese dal gennaio 1912 fino all'epoca in cui andrà in vigore la nuova legge, e di quelle che saranno assunte in avvenire.

Ma, a proposito dell'eccesso di autorità che si manifesta in questo disegno di legge, mi si permetta di accennare al cattivo e quasi sprezzato

zante giudizio che nella relazione ministeriale si fa delle Società mutue per l'assicurazione sulla vita. Il ministro di agricoltura, nella lucida relazione fatta al progetto di legge, si è sbrigato molto agevolmente con le assicurazioni mutue, riportando tutti i difetti che presentano le Società mutue, non italiane, ma degli Stati Uniti d'America. Egli ha detto che le associazioni mutue hanno poco della mutualità; difatti non hanno mai dato dividendo o benefici ai loro assicurati; sono in mano di una piccola oligarchia, composta dei funzionari, che, una volta accaparrata l'Amministrazione e la direzione della Società, non la lasciano più: sono eletti, anche quando ci sono più di 20 mila assicurati, da 50, 60, o al più da 100 elettori composti di funzionari delle Società; laonde ogni carattere di elettività è scomparso.

Infine egli disse che possono avere anche tendenza politica. Difatti agli Stati Uniti le Società mutue di assicurazione hanno fatto una guerra spietata contro la legge che doveva reprimere i *trust* finanziari. Io vorrei che eguale studio sfoggiato attorno alle Società mutue degli Stati Uniti, fosse stato fatto anche per le Società mutue che vigono in Austria, in Germania, nella Svizzera, in Francia ed in Inghilterra, per vedere se tutti i grandi difetti che si riscontrano negli Stati Uniti si verificano generalmente e dappertutto, e avrebbe dovuto convenire che le cose sono ben diverse.

Del resto, i difetti riscontrati nelle Società mutue possono suggerire a noi i mezzi per rimediare a questi difetti ed errori, ma non legittimano l'abolizione di Società che abbiano promosso il sentimento della mutualità e della previdenza in casa nostra.

Se, per portare un solo esempio, prendo una delle Società più popolari in Italia, la « Mutua Popolare Vita » di Milano, ebbene, trovo che essa ha giovato a frenare la tariffa alle altre Società azionarie, perchè, mentre la tariffa comune di 17 compagnie azionarie di assicurazione faceva pagare un premio in media da 19.90 a 23.76 per cento, nella « Popolare » la tariffa di assicurazione era inferiore a tutte, cioè era del 18.80 per cento, e funzionò da vero calmiera.

Quanto al poco intervento degli assicurati elettori per la elezione del Consiglio di amministrazione, è un male o un difetto comune di

tutte le Società anonime, specie di quelle che non vanno male. Ma per rimediare a ciò ci vuol poco a legiferare che per le elezioni del Consiglio occorra il voto di una percentuale fissa degli assicurati elettori, cioè un dato numero di elettori. Oggi si è trovato un discreto spediente per far intervenire una molto maggior quantità di elettori a votare sopra questioni importanti, che possono interessare amministrazioni pubbliche e anche società private; si impone il *referendum* elettorale anche alle Società mutue.

Mentre si dice che le Società mutue non danno beneficio agli assicurati, la « Popolare » di Milano, nei 20 anni di sua vita, divise 800 mila lire fra i suoi soci. Capisco che sono poche 800 mila lire; la relazione ministeriale dice che fanno appena l'1.05 per cento dei premi riscossi nell'anno; ma bisogna notare che la « Popolare Mutua » ha appena 20 anni di vita, e tutti sanno che queste Società, solamente ad un periodo molto inoltrato di loro vita acquistano la consistenza necessaria per vivere un po' agiatamente. Dunque con appena 20 anni di vita, e avendo avuto di mezzo la catastrofe di Messina e di Reggio, che ha portato una spesa di oltre tre milioni di rischi impreveduti, pure questa Società ha distribuito 800 mila lire ai suoi assicurati.

Ora, io non domando che si ristabiliscano le Mutue contro lo spirito di questa legge, ma domando al ministro Nitti, che so di animo gentile e di buon cuore, che, almeno, a questi poveri *morituri*, che salutano il Cesare vincitore, voglia degnarsi di dare una parola di conforto negli ultimi momenti di lor vita, e non voglia disprezzarli nè tenere in così poco conto le benemerenze di queste Società, che pure hanno avuto tanto salutare influenza nell'espandere in Italia il concetto della previdenza, il concetto dell'assicurazione e della mutualità tra le classi meno agiate, e specialmente tra le popolazioni operaie.

Ancora un consiglio, o una preghiera, prima di votare la nuova legge. Guardiamo di non illuderci e di non illudere nessuno: facciamo un atto di sincerità, e non ci ostiniamo a voler lusingare gli operai e i vecchi che con questa legge noi assicureremo o miglioreremo loro le pensioni di vecchiaia; che grandi profitti verranno da questa legge; che questi profitti ser-

viranno a corroborare la cassa per la vecchiaia degli operai. No, o signori. È molto se noi con questa legge arriveremo a diffondere l'istituto della previdenza, e per far ciò bisognerà mantenere le tariffe molto basse. Ora, se si mantengono le tariffe molto basse non ci potranno essere profitti per nessuna classe, e se si eleveranno le tariffe, si estinguerà o si allenterà, invece di fomentarlo, il sentimento della previdenza.

Le leggi, e specialmente di questa natura, non sono fatte per l'eternità: seminano un primo concetto e lo lasciano fruttificare colla esperienza, correggendolo e sorreggendolo a tempo. L'Ufficio centrale segnalò alcuni errori che sono in questa legge e li tradusse in quesiti, ai quali il ministro ha già creduto di rispondere; altri quesiti si potranno fare di mano in mano nella discussione degli articoli, ed io spero che anche a questi altri quesiti il ministro di agricoltura, industria e commercio saprà rispondere come ai quesiti esposti dall'Ufficio centrale.

Si risponderà che il regolamento e gli statuti provvederanno al miglior funzionamento del nuovo organismo; ma, nonostante la miglior volontà, altri errori, altri inconvenienti nasceranno, specialmente e sicuramente, dalla esplicazione di un Istituto così nuovo, così grande, direi quasi, così colossale.

Ora, io raccomando al Governo di tener presenti, di studiare assiduamente questi difetti, restino o non restino i presenti egregi personaggi al Governo. In verità io auguro che restino essi per la responsabilità che hanno assunto davanti al paese, per studiare con amore tutto l'andamento di questo Istituto: io mi auguro che siano essi a riparare in avvenire a questi errori con opportuni emendamenti, con leggi nuove, se saranno necessarie.

Una raccomandazione speciale io faccio poi al Governo: mantenete soprattutto il carattere industriale a questo Istituto nuovo, mantenetelo e guardate bene che, se degli Istituti, dei grandi servizi pubblici monopolizzati dello Stato quello delle Casse di risparmio postali, con grande intuizione voluta da Quintino Sella, funzionò egregiamente, ne abbiamo degli altri che funzionano non troppo liberamente e fruttuosamente, a causa del loro sistema burocratico.

Un Istituto di assicurazioni burocratico sa-

rebbe una falsificazione dell'Istituto stesso, e sarebbe destinato a perire.

L'impegno, lo zelo che avete posto a mettere al mondo quest'Istituto, mi fa persuaso che voi, una volta creato, sarete i medici più autorevoli, più premurosi, più adatti a curarne i futuri difetti che siano per avverarsi.

Con quest'augurio approvo il progetto di legge. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, per modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti, e alla tariffa generale dei dazi doganali;

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce un'imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande;

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che modifica il regime fiscale degli spiriti;

Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia guardia di finanza in Cividale di Udine.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge n. 713.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prima di rispondere brevemente alle osservazioni del senatore Roux, desidero

ringraziare l'Ufficio centrale del Senato della sua preziosa ed autorevole cooperazione.

Noi avevamo molto desiderio che questo disegno di legge diventasse presto una legge, non solo per l'attaccamento che è naturale ad un'idea che si è molto amata e che si è visto molto discussa, ma anche per una ragione di ordine pratico, perchè occorre uscire dall'attuale stato d'incertezza, che tutti, anche gli interessati, desiderano venga presto a cessare.

Onde questa discussione, che voi senza dubbio conforterete della vostra autorità, molto preziosa per la nostra opera successiva.

Noi ci siamo proposti gli scopi che sono chiaramente esposti nella relazione. Noi miriamo ad un'opera la quale non può sfuggire ad alcuno.

Le società moderne, signori senatori, tendono a diventare esse stesse quasi una grande società di assicurazione. Tutto lo sforzo diuturno, assiduo, delle società umane civilizzate tende ad eliminare, nella misura più grande, il rischio; facendo sì che quanto dipenda dall'imprevidenza individuale sia eliminato nel modo più largo possibile. Lo Stato moderno tende così a trasformarsi esso stesso in una grande mutua; ed in questo senso si può dire che lo Stato diviene dal punto di vista economico, una grande società di assicurazione. E poichè, in definitiva, lo Stato sconta tutte le colpe della imprevidenza, perchè è esso che ripara gli errori della imprevidenza, è naturale che esso sia molto interessato allo sviluppo della previdenza.

Le linee di questo disegno di legge sono state discusse largamente; non occorre ritornare sopra di esse. Io mi limiterò, signori senatori, soltanto a rispondere alle osservazioni che mi sono state rivolte.

In fondo, quando si pensi che vi sono paesi moderni nei quali si pagano premi annuali di assicurazione di sei, sette, ottocento milioni all'anno; che paesi vicini al nostro pagano per premi di assicurazione, quattro o cinquecento milioni all'anno; quando si pensi che questa non è un'industria, ma come una forma di risparmio, perchè è un risparmio di accumulazione, allora si spiega la necessità che lo Stato intervenga, si spiega ancora quali enormi vantaggi possa dare l'intervento dello Stato in una materia come questa.

Il senatore Roux, pur riconoscendo che l'Istituto può spingere la previdenza, e che può agire come un grande stimolo, pur riconoscendo che l'Istituto può essere una forza finanziaria di primo ordine, sollevava alcuni dubbi.

Ora noi, signori senatori, abbiamo cercato di procedere con una cautela estrema. Io devo dire che tutte le accuse si possono fare, non che alcuno di questi argomenti sia stato esaminato leggermente. Noi abbiamo proceduto con grande parsimonia nelle previsioni, ed abbiamo voluto mantenerci nei limiti della più stretta previsione, della più rigida finanza. Noi abbiamo preso a base dei nostri calcoli la tabella di mortalità generale del Regno, cioè ci siamo fondati su una base che per il ceto degli assicurati è molto più pessimistica della realtà. Poi abbiamo calcolato l'investimento dei capitali al 3,25 per cento, perchè appunto abbiamo voluto dimostrare come, anche con investimenti i quali sono molto al di sotto delle offerte del mercato finanziario, potevamo realizzare dei beneficii per l'Istituto.

Quindi nessun errore, nessun difetto di calcolo, nessuna imprecisione. Sono mesi e mesi che questo disegno di legge, onorevoli senatori, è passato sotto il tribolo di tutte le critiche e di tutte le discussioni, e se le passioni accendono l'animo, e gli interessi lo accendono, ogni cosa, ogni punto di questo disegno di legge è stato considerato nei suoi elementi tecnici, e tutte le accuse di carattere tecnico che potevano essere mosse, tutte sono cadute di fronte al linguaggio della realtà, che è al di sopra di ogni equivoco e di ogni illusione.

Quindi, se lo sono disposto, come è mio dovere, ad accettare ogni consiglio, ogni critica, ogni censura, una sola cosa io debbo rivendicare, ed è che in questo disegno di legge noi abbiamo agito in tal guisa, che ogni punto è stato vagliato, attraverso uno studio onesto, accurato e tecnicamente insindacabile.

L'onorevole senatore Roux ha detto che lo statuto regolerà troppe cose. Ebbene, onorevole senatore, che cosa contengono gli statuti delle Società di assicurazione? Noi vogliamo che lo statuto dell'Istituto Nazionale di assicurazioni non sia altra cosa se non lo statuto di una Società di assicurazione. Anzi, io devo dire, che siccome in questa materia non si tratta di inventare, ma si tratta di seguire quella che è

l'esperienza di tutto un lungo lavoro, siccome, in questa materia, ci troviamo di fronte a Società di assicurazione che sono dei colossi, Società straniero che hanno miliardi di riserva, che prendono ogni anno 250-300 milioni di premi, organismi finanziari di primo ordine, di cui qualcuno esiste da secoli, di cui qualcuno ha milioni di assicurati, cioè più di tutte le Compagnie operanti in Italia prese insieme, noi dobbiamo profittare di questa esperienza, come ne profitterebbe qualsiasi nuova impresa privata di assicurazione.

Durante questo tempo, quando più largamente si discuteva questo argomento, io ho cercato di raccogliere gli ordinamenti delle maggiori Società di assicurazione agenti in tutti i paesi, poichè intendo che l'Istituto le imiti, avvalendosi della loro secolare esperienza.

Che cosa dovremo fare con lo statuto? Dovremo fare quello che fanno le ordinarie Società di assicurazione. Quindi, onorevoli senatori, noi non potevamo mettere nella legge delle disposizioni troppo particolari. È vero che la legge si può mutare, ma essa ha sempre in sé qualche cosa di durevole; non può essere plasticamente mutabile come avviene di un regolamento, o di uno statuto, di disposizioni speciali che possono mutarsi con decreto Reale. La legge deve segnare le linee generali.

Ed è nello statuto solo, il quale può essere mutato secondo le circostanze, che si possono correggere quelli che sono i difetti che l'esperienza man mano verrà mettendo in luce.

L'on. senatore Roux si è preoccupato per la situazione che si viene a determinare in questa fase transitoria. Ora per questa fase è accaduto una cosa strana: che nel luglio, quando questa fase transitoria non vi era, io non sentiva che una sola voce, un'unica voce di richiesta, creato almeno una fase transitoria, consentite che il passaggio non avvenga *uno ictu*, che non in forma così brusca i rapporti attuali vengano a mutare. Ed adesso che abbiamo accettata la fase transitoria, possiamo sentir dire che era meglio la brusca forma antica?

Io non saprei come regolarli fra la situazione d'allora e quella di adesso. Infine chi pensa così, onorevole senatore, perchè sarebbe obbligato a pensare diversamente? Supponiamo che una società trovi più conveniente la

forma precedente; essa non farà la domanda di operare. Essa è perfettamente libera tra la forma antica e la nuova.

ROUX. Mai più.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Lei, on. Roux, ha detto: quale margine si lascia in questa fase di passaggio? Qui vi è sempre un equivoco. Si dice: adesso le Società che sono ammesse ad operare per dieci anni, che cosa debbono fare? Supponiamo che facciano ogni anno una certa cifra di premi: debbono dare il 40 per cento allo Stato, e poi per il rimanente 60 per cento debbono investire il 30 per cento dei premi riscossi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Ora tutto ciò è parso a qualcuno oneroso ed anzi molto grave. Vediamo dunque nella sua essenza questa controversia.

Il 40 per cento di cessione dei rischi è ben lungi dal costituire una eccezione: la più gran parte delle Società italiane si riassicura già, e molte quasi nella misura ora indicata, e qualcuna, per i rischi maggiori, in una forma anche superiore. In ogni modo la riassicurazione fa sì che si ceda un attivo e nello stesso tempo un passivo e le Compagnie che continuano ad operare vengono anche ad averne un beneficio, in quanto esse, al pubblico, cui si rivolgono, possono dire che il 40 per cento della operazione è garantito dallo Stato, in quanto il pagamento viene per questa parte ad essere garantito dallo Stato. Infine si dice: della cifra residua il 50 per cento deve essere investito in rendita pubblica. Ora questo era un obbligo che già esisteva, secondo la disposizione dell'art. 145 del Codice di commercio, per le Società straniere; e le Società straniere non solo non sono state danneggiate da questa disposizione, ma esse hanno invaso il mercato e si sono trovate in tale situazione di superiorità di fronte alle Società italiane che queste - non so come abbiano un'opinione diversa in questa circostanza - per molti anni hanno reclamato, dicendo che era per loro una ragione di inferiorità trovarsi in competizione con Società straniero che erano preferite dal pubblico per la maggiore garanzia che erano costrette per legge a costituire a favore degli assicurati, poichè le imprese nazionali di assicurazioni erano obbligate al deposito soltanto nella misura del 25 per cento dei premi riscossi. Io so

bene che dallo stretto punto di vista tecnico, le migliori garanzie sono quelle che le Società possono offrire investendo l'intero ammontare delle riserve matematiche nelle forme più convenienti possibili. Ma poichè tutti gli Stati tendono a creare alcune forme di garanzia, poichè tra la perfezione della tecnica, fra i contrasti d'interessi individuali, tra le speculazioni di borsa troppo frequenti ed abusate, si cerca un *quid medium*, così si sono stabilite queste disposizioni legislative in materia, le quali hanno carattere empirico, e, se non possono aspirare a quella che può essere la perfezione tecnica, seguono, almeno, la realtà concreta, stabiliscono praticamente, sia pure empiricamente, il modo di regolarsi nella forma conveniente.

Stimo utile ripeterlo, le Società di assicurazioni estere, obbligate, secondo il Codice di commercio, a depositare nella misura della metà dei premi riscossi, non ne hanno avuto danno, anzi, come dicevo, ne hanno avuto vantaggio: mentre le Società italiane hanno stimato, fino a ieri, questa diversità di trattamento una loro debolezza. E, se male non ricordo, in quest'aula appunto, in passato, il senatore Finali sostenne che si dovesse arrivare fino al 75 per cento di investimenti in titoli di Stato; cosa che è un po' lontana dalle mie opinioni, ma che in fin dei conti dimostra come le nostre opinioni non siano punto eccessive in questa materia.

In ogni modo, perchè si troverebbero queste Società in situazione difficile? Non è che investendo i loro fondi in rendita dello Stato, esse li investano in titoli di nessun reddito, giacchè si tratta di un titolo che rende il 3.50 per cento. Anzi, onorevoli senatori, questo disegno di legge ha in qualche cosa modificato le disposizioni dell'art. 145 del Codice di commercio a favore anche delle imprese assicuratrici, poichè mentre l'art. 145 del Codice di commercio parla soltanto di rendita pubblica, nel disegno di legge si parla anche di titoli garantiti dallo Stato, per lasciare maggiore latitudine di scelta.

L'on. senatore Roux ha detto: ma voi, Istituto di Stato, vi mettete in condizioni di superiorità, perchè conservate troppe forme d'impiego. E perchè, on. senatore Roux, troppe forme d'impiego? In vero le forme d'impiego sono determinate con tale precisione che l'elenco ne è lungo, ma in realtà esse non sono

molte. In fondo si tratta sempre di titoli che derivano dallo Stato.

Noi abbiamo cercato, per quanto più era possibile, di riunire nella stessa persona il debitore e il creditore: lo Stato; di far sì che si potesse amministrare nel modo più semplice e facile che fosse possibile, col minor numero possibile di impiegati. Abbiamo perciò preferito quegli investimenti che possono essere meno redditizi, ma che richiedono un numero piccolo di impiegati; anzi si può dire che si possano fare con la più grande semplicità, per via di ritenute, nelle forme più convenienti. Tutto queste forme d'impiego, di cui l'onorevole senatore Roux ha parlato, in realtà si riducono a poche e a semplici forme d'investimento di uno stesso debitore: lo Stato.

L'onor. senatore Roux dice: Che cosa sarà delle Società attuali? Potranno continuare ad operare quando si sa che fra dieci anni dovranno scomparire? È come nella *Carmen*: c'è la *garde montante* e la *garde descendante*! Verrà un'ora in cui le Società attuali, senza rancore, lasceranno il territorio e opererà soltanto l'Istituto nazionale.

Si dice: Ma queste Società quale garanzia nella fase transitoria del decennio potranno più presentare? Le garanzie attuali, talquali!

Ma si dice ancora: gli impiegati di queste Società non avranno più fiducia in questi enti che sono destinati a scomparire.

Intendiamoci anche su questo punto. Le Società italiane, tranne due - abbandonano quelle più piccole, che non hanno importanza notevole - tranne due, dico, fanno tutto altre forme di assicurazione, l'incendio, la grandine, gli infortuni, ecc. Queste forme sono in certa guisa l'una sussidiaria dell'altra. Il personale, di solito, non si specializza nell'una o nell'altra, nell'incendio o nella vita, nella grandine o negli infortuni; il personale delle Società di assicurazioni sperimenta forse tutte le virtù. È un personale che ha tanti meriti e contro di esso nessuna parola poco riguardosa verrà da me, ma è un personale che talvolta abusa della nostra pazienza.

Non v'è alcuno di noi che non l'abbia sperimentato in una eventualità qualunque della sua vita; alacre e insistente, da farci qualche volta considerare che la vita è troppo lunga e che le insidie sono troppo grandi. Ora que-

sto personale come opera nella realtà? Viene, offre una polizza d'incendio, s'accorge che v'è da fare l'operazione sulla vita e la fa o se non v'è da fare quella sua vita, cerca di fare quella sulla grandino. Insomma, non c'è una specializzazione assoluta. La più gran parte delle Compagnie d'assicurazione fa cumulativamente le diverse forme di assicurazione ed allora nella gran parte poco muterà per effetto di questa legge.

Quando si tendeva ad esagerare queste cose, perchè non si discuteva il disegno di legge; quando si discuteva di altri argomenti e solo apparentemente del disegno di legge sulle assicurazioni, si cominciò a dire che v'era una massa enorme di assicuratori, 25 o 30 mila impiegati. Volli fare una indagine e cominciai a farla sugli annuari degli assicuratori, per vedere quanti in realtà questi impiegati fossero. Ebbene, gli annuari degli assicuratori ne danno da 1200 a 1400. Questa cifra coincide con tutti i dati dell'Amministrazione finanziaria, in relazione specialmente all'imposta per reddito mobiliare in categoria C. Questi dati infine sono gli stessi che risultano da un *memorandum* presentato personalmente a me da una Commissione di impiegati di assicurazione.

Lasciamo dunque la cifra di questi impiegati tra il 1200 e il 1400. Ebbene, vuole il senatore Roux conoscere la mia opinione?

Io credo che forse ci troveremo un po' imbarazzati a trovare il personale per l'Istituto Nazionale, perchè le Compagnie, nei primi tempi, avranno tutto l'interesse di conservare il buon personale, di trattenerlo nelle loro Amministrazioni, nella più larga misura possibile; e siccome noi nei primi tempi siamo quasi associati delle Compagnie, perchè esso lavoreranno anche per nostro conto, noi non ce ne preoccuperemo troppo, e cercheremo di formare il nostro personale come meglio ci sarà possibile, con quelli che vorranno venire spontaneamente, con quelli che si formeranno nella pratica quotidiana dell'industria, accontentandoci di lavorare soprattutto come Istituto che accetti le cessioni di rischio e che opera in più modesta misura direttamente, accontentandoci di sviluppare, man mano, l'Istituto stesso.

I vantaggi dell'Istituto saranno tali che lo Stato sarà esso che opererà attraverso l'Istituto

di assicurazione, avendosi così la più grande Società di assicurazione, che esista. In Italia sopra un territorio di 28 milioni di ettari, in un paese che può avere dimenticata qualche arte, ma che non ha dimenticato l'arte di fare figli, in un paese che ha saputo sorpassare la cifra di 35 milioni di uomini, per cui oggi siamo 40 milioni di uomini in Italia ed all'estero, e ci sviluppiamo rapidamente, in uno Stato in cui man mano si sviluppa la ricchezza, è bene che si sviluppi anche la previdenza per mezzo di questo grande Istituto di Stato che garantisce le polizze come potrebbe garantire un titolo di rendita pubblica. È opera, io penso, altamente benefica la creazione di questo grande Istituto di Stato che rassicura tutti, perchè nella sua grande longevità rappresenta la vita dello Stato; di questo enorme Istituto che è una forza finanziaria di prim'ordine, perchè avendo calcolato l'investimento del capitale al 3.25 per cento, possiamo renderci acquirenti noi stessi dei titoli di rendita dello Stato, rendendoci così veri arbitri del corso della rendita. È perciò che, resistendo alle pressioni che mi venivano per il maggior guadagno, abbiamo voluto nella disposizione che regge gl'investimenti tenere soprattutto a questa forma di impiego dei capitali dell'Istituto. Noi procederemo da principio modestamente, a fianco delle Compagnie che vorranno operare, valendoci della loro esperienza e formando la nostra. Nel nostro concetto non vi può essere in alcuna guisa l'idea di danneggiare il personale, tanto meno di prendere improvvisamente il personale alle Compagnie; anzi è l'opposto, perchè vi è da lavorare per tutti.

In Italia la previdenza è ancora esile, perchè il movimento annuale delle assicurazioni ascende appena a 64 o 65 milioni, mentre invece tutti gli indici della nostra vita economica e demografica ci dicono che, sulla misura degli altri paesi, l'investimento in assicurazioni dovrebbe essere almeno il doppio o il triplo.

Ora, quando si presenta un Istituto che possa far penetrare la previdenza in quelle classi in cui essa non è ancora penetrata, specialmente con le forme di assicurazioni popolari, che nessuno può fare meglio dello Stato, perchè lo Stato, checchè si voglia dire, è la persona più conosciuta da tutti ed il solo ente che rassicura il più umile contadino, onde esso può pe-

netrare sia nelle montagne della Valtellina, sia in quello della Calabria e della Sicilia, allora le operazioni di previdenza potranno avere lo sviluppo che debbono raggiungere in un paese come il nostro, che ha saldissimo il sentimento della responsabilità familiare.

L'onorevole Roux ha riportato ancora qui una questione che si agita da qualche tempo, quella delle Mutue.

Non desidero di essere frainteso, perchè sulle Mutue, alla Camera, io ho detto chiaramente il mio pensiero. Ripeto, non voglio mancare di riguardo in alcuna guisa alle Mutue.

L'onorevole senatore Roux mi ha rimproverato un po' perchè per non dir male delle Mutue italiane, ho detto male delle Mutue americane. Questo si faceva in altri tempi, perchè Tacito, per non dire i difetti che avevano i Romani, diceva le virtù che avevano i Germani. Ma qui il caso è ben diverso.

Io mi sono limitato per le Mutue a descrivere la realtà. Che cosa dovevamo fare di fronte alla situazione delle Mutue? Si doveva lasciarle operare sole? No. Nell'interesse di chi? A chi importava? Non ai soci, perchè i soci delle Mutue non sono che gli assicurati e loro solo interessa che l'assicurazione si offra alle migliori condizioni; non ai capitalisti, che non esistono nelle Mutue; non agli amministratori che sono rappresentanti solo transitori degli Istituti mutui. Nelle Mutue rette spesso con grande senso di disinteresse, accade come per quelle passionali per cui noi finiamo di amar troppo le cose che a noi sono vicine; gli amministratori hanno il difetto di considerarle come cosa loro. Tanto è vero che nelle Mutue, anche in Italia, sopra 15 o 20 mila soci che hanno diritto a votare, sono poi 50, 60 o 70 persone che eleggono il Consiglio di amministrazione. In generale, sono gli stessi impiegati, e la Mutua rappresenta così una oligarchia.

Io ho detto altra volta, e l'ho ripetuto alla Camera, che quando si tratta di Mutue che tendono a misurare il danno, cioè quando si tratta di Mutue, in cui la comune azione di controllo può essere grande, la mutualità può rendere grandi benefici. I proprietari di una zona si associano contro i danni del bestiame, contro i furti, contro gli incendi, e allora l'uno per l'altro si sorvegliano, si aiutano, tendono, quanto più è possibile, a elidere il rischio, e

quando questo è intervenuto, cercano di misurarlo nella forma più onesta e a non pagare di più del dovuto, perchè ognuno deve pagare per l'altro. In questo senso la mutualità rende dei grandi benefici. Ma quando si tratta di assicurazioni sulla durata della vita umana, qual'è questo ufficio di controllo, poichè in questo caso il sinistro non è che la morte dell'uomo? Vi è o non vi è un morto?

Qual'è allora la funzione della mutualità? La funzione della mutualità dovrebbe consistere, dice il senatore Roux, nel rendere quanto più è possibile il contributo basso in confronto degli altri; insomma, diminuire il prezzo. Ora entreremo in una questione molto delicata, nella quale, se il senatore Roux lo crede, io mi addenterò, ma che sarebbe troppo lunga e noiosa, cioè nei confronti delle cifre dei premi delle Mutue e dei premi delle anonime. E' creda, onorevole senatore, che le Mutue non sempre hanno agito come grande calmiera e ad ogni modo non sempre hanno venduto più a buon mercato, e se qualche volta ci è stata una piccola differenza, essa non compensa il maggior rischio che correvano i soci delle Mutue come partecipanti alla impresa.

Ad ogni modo, onorevole senatore, poichè ella non fa alcuna proposta formale in questo senso, io sono lieto di dirle che, per quanto riguarda il personale, noi consideriamo il personale delle Mutue con la stessa simpatia, con la stessa amichevole prevenzione del personale delle altre Compagnie, perchè da questo lato, se noi potremo utilizzare queste forze, considereremo di avere fatto una acquisizione assai conveniente.

L'onorevole senatore Roux ci ha invitato a un atto di sincerità. Siamo appunto nel periodo, credo, che precede la penitenza pasquale, e più che mai doverosa è la contrizione; ora facciamo pure l'atto di sincerità. L'onorevole Roux dice: diciamolo lealmente, voi non risolvete il problema delle pensioni! Senonchè, dopo aver coperto il capo di cenere, dobbiamo pur dire che noi siamo immeritevoli di questa umiliazione, perchè non avevamo mai detto che volevamo risolvere il problema delle pensioni: noi abbiamo detto soltanto che vogliamo che i risultati di questa intrapresa, che i benefici che derivano dall'Istituto della assicurazione privata, siano dati a quello che è e deve essere l'istituto

delle assicurazioni sociali, cioè la Cassa Nazionale. Nel nostro concetto devono esistere in Italia due grossi organismi: l'istituto delle assicurazioni sociali, la Cassa Nazionale, che ha bisogno di essere profondamente modificata, e l'Istituto dell'assicurazione privata, che è quello che noi vogliamo fondare; i benefici dell'uno devono essere riservati all'altro. Potremo con queste forze dare una spinta al problema delle pensioni? Noi ne saremmo molto contenti; ma nè il Presidente del Consiglio, con la sua grande autorità, nè io, molto modestamente, abbiamo mai annunciato in alcun discorso la nostra idea di risolvere, solo in questa forma, il problema delle pensioni.

L'on. senatore Roux, chiudendo il suo interessante ed autorevole discorso, ci consigliava a fare ogni sforzo per mantenere il carattere industriale all'intrapresa che noi andiamo a fondare. Creda, onorevole senatore, che questa è anche la nostra preoccupazione.

Senonchè qui lo sforzo è facile. Quando si tratta di una impresa come le ferrovie, io capisco l'esitanza. Vi sono alcuni fatti nella vita sociale che sono al di sopra della nostra volontà, si vedono alcuni fatti che si verificano in tutti i paesi nelle stesse forme, nello stesso modo, che assumono carattere di regolarità; vi sono dei grandi interessi, vi sono delle grandi forze sociali, che sono al di sopra delle nostre volontà, per cui questi grandi servizi pubblici tendono dovunque ad essere esercitati dallo Stato.

Quando si tratta di ferrovie, comprendo l'intima preoccupazione; si tratta di una enorme azienda, che ha centinaia di migliaia di persone alla dipendenza, che deve acquistare ferro, carbone, grasso, locomotive e regolare tutta una serie di fatti e di movimenti industriali di una straordinaria complessità ed importanza. Ma qui si tratta invece di un meccanismo molto semplice. Tutta questa famosa tecnica attuariale, che spaventa i profani come il misterioso tempio in cui nessuno osava entrare, ma nel quale poi, quando erano entrati, non trovavano niente; tutta questa meravigliosa tecnica si riduce a molto poco, cioè a calcolare quali siano le condizioni in cui avviene la mortalità degli assicurati.

Ora, le condizioni di quest'industria sono facilissime, non c'è nulla da acquistare, nulla da vendere; non si tratta di avere congegni per-

fezionati, si tratta di accettare il risparmio che si va a depositare; amministrare onestamente questo risparmio, e pagare, quando accade un fatto che si può prevedere che avvenga in un periodo di tempo, la morte; oppure, trattandosi di assicurazione mista, pagare quando la persona sia ancora in vita all'epoca prefissa.

Si tratta di amministrazione facile, in cui il congegno tecnico si riduce ad una cosa semplice e modesta. Ebbene, onorevoli senatori, ciò è tanto facile che io oserei dire che è quasi più facile della Cassa postale di risparmio.

Quando noi ci saremo costituiti, quando avremo fatta la nostra fitta rete, quando l'Istituto potrà operare, tutto ciò si svolgerà con la stessa facilità, con la stessa regolarità, con la stessa semplicità con cui si fanno le operazioni alle Casse postali di risparmio.

E come la Cassa di depositi e prestiti non ha perduto nulla in tutta la massa enorme di operazioni che ha fatto, noi non avremo da perdere nulla, anzi noi potremo anche scendere più in giù negli strati sociali di quello che sono scese le società private, con forme nuove di assicurazioni che stanno sorgendo e che si stanno sviluppando, come quelle delle assicurazioni industriali.

Noi potremo scendere in mezzo al popolo, potremo portare la parola, il nome, la fiducia dello Stato non solo in quello che è il titolo di rendita pubblica, ma in quelle moltitudini che aspetteranno le pensioni per la vecchiaia, che aspetteranno, o dopo la morte, o in vita, il pagamento di quella forma di assicurazione che cercheremo di fare profondamente penetrare fino nei più bassi strati popolari; e sono convinto, onorevoli senatori, che noi faremo un'opera socialmente nel più alto senso conservatrice, e che quest'opera di Stato che noi prepariamo sarà più grande, più feconda dei risultati delle stesse Casse di risparmio. Perchè nelle Casse di risparmio si fa semplicemente raccolta; qui invece si fa raccolta e semina insieme.

Quest'opera mal compresa, che nel contrasto delle passioni suscitò turbolenze e contrasti; quest'opera, quando, nella sua semplicità, sarà veramente conosciuta, porterà allo Stato italiano, che pur è benemerito delle classi popolari, nuova forza e nuovo prestigio. (*Approvazioni vivissime - Applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amato - Pejero, Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Bacelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Calabria, Camerano, Camerini, Caravaggio, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Centurini, Chireni, Ciamician, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Cordopatri, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Antona, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, De Renzi, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Fabrizi, Facheris, Fadda, Falconi, Fano, Fill Astolfone, Filonasi-Guelfi, Fiocca, Foa, Fracassi, Franchetti, Frascara, Frola.

Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani, Lustig, Lagasi.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Martinez, Martuscelli, Marsarucci, Maurigi Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Pollio.

Quarta.

Reynaudi, Righi, Rignon, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salvatorezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Solinas Apostoli, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tasca-Lanza, Taverna, Tittoni, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Vittorelli.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge sul monopolio delle assicurazioni.

CHIRONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *relatore*. L'Ufficio centrale ringrazia l'onor. signor ministro, e ringrazia il senatore Roux delle parole cortesi, che, riguardo al lavoro da noi compiuto, vollero pronunciare; e per mio mezzo, devo una risposta brevissima al senatore Roux. Brevissima, perchè la parte tecnica che si riferisce ai dubbi che il senatore Roux ha sollevato, è stata agilmente, autorevolmente esaurita dall'onorevole ministro.

C'è difatti un punto, nelle osservazioni del senatore Roux, che tocca la condotta, il metodo di lavoro tenuto dall'Ufficio: punto che è quasi un rimprovero; non sarà stata forse questa l'intenzione dell'onor. collega, ma certo nella forma che ha adoperato nell'esprimersi vi è se non rimprovero, critica alla condotta dell'Ufficio centrale.

Chiede l'onor. senatore: ma di tutte queste ragioni di dubitare che voi avete escogitato e chiesto all'onor. ministro, ed ai quali il ministro ha risposto (e tanto le risposte come i quesiti sono allegati alla relazione) perchè non pensaste a formularne degli emendamenti veri, acciocchè ne rimanesse traccia sicura e certa nella legge? Perchè, secondo l'intenzione del senatore Roux, parrebbe ci sia poco da fidarsi (questo sembra almeno sia il significato riposto delle sue parole), ci sia poco da riposar la coscienza nello sperare che il regolamento e lo statuto possano accogliere questi chiarimenti e voti di migliorie e di maggior chiarezza; questi desiderii che l'Ufficio centrale ha segnalato all'attenzione del Governo.

L'Ufficio centrale, nella formulazione dei quesiti, studiò con ogni cura sia i criteri che doveano presiedere a determinarla, sia i limiti nei quali doveva essere contenuta. E s'è richiesto se ciò che si domandava fosse proprio di tale importanza, e contenere tali elementi di gravità in cospetto al disegno di legge, per cui fosse necessario di farne degli emendamenti; si chiese se le dichiarazioni domandate, se gli

argomenti su cui richiamava l'attenzione del Governo, costituissero effettivamente qualche cosa che non fosse già in quel disegno, o che contrastasse a qualche sua disposizione; o se invece contenessero soltanto concetti che si potessero ben coordinare a quelli del disegno studiato, così da poter bene trovar posto nel regolamento e nello statuto: ecco le ragioni del metodo che l'Ufficio centrale tenne nelle deliberazioni sue.

L'Ufficio, unanime nell'accogliere le linee fondamentali del disegno, dopo aver valutato le sue dubitazioni, e quindi la portata vera dei chiarimenti domandati e dei voti fatti, pensò che in effetto non contenessero nulla che non fosse già nel disegno; si persuase che s'ispiravano ai concetti cui il disegno è informato, e che solo eran volti ad esplicarli, a migliorarli, e ritenne non fosse il caso di rinviare oltre l'approvazione di un disegno di legge che è reclamato da grandi interessi nazionali. Si tenne perciò pago di chiedere al Governo le occorrenti spiegazioni, e l'assicurazione dell'accogliimenti dei voti formulati.

Vede dunque l'onor. senatore Roux che l'Ufficio centrale mai pensò di far cosa contraria al disegno di legge, tutt'altro; domandò cose che erano già in germe nel disegno di legge, e cioè in speciali disposizioni sue, o nello scopo economico-sociale cui intende; non era quindi necessario d'invocare al riguardo la funzione legislativa, e di procurare il rinvio del disegno all'altro ramo del Parlamento. Noi suggerimmo e suggeriamo al Governo la necessità di particolari provvedimenti esplicativi e integrativi: li suggerimmo e vi insistiamo: il Governo li accettò, e nel regolamento e nello statuto saranno certo compresi. Così senza nessun ritardo questo disegno potrà diventare legge; e senza ritardo si otterrà quel risultato la cui visione lo mosse, si conseguiranno quelle alte finalità alle quali è volere del Governo, è volere di tutti che sia diretto, alte finalità che si riassumono in questi termini: grande educazione, magnifico sviluppo di ricchezza nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazioni.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Assestamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11;

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12;

Assestamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11;

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Pedotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori Carlo Caneva, tenente-generale, e avv. Antonio Tami.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Di Prampero della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori Barinetti avv. Alfonso e Boito prof. Arrigo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bava-Beccaris della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore

di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del signor Botterini avv. Giuseppe.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Cefaly della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del signor Pigorini prof. Luigi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Frola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario:

Senatori votanti	136
Favorevoli	91
Contrari	45

Il Senato approva.

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria:

Senatori votanti	136
Favorevoli	117
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria:

Senatori votanti	136
Favorevoli	119
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi:

Senatori votanti	136
Favorevoli	119
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	136
Favorevoli	121
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue:

Senatori votanti	136
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica:

Senatori votanti	136
Favorevoli	126
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	136
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori

della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro:

Senatori votanti 136

Favorevoli. 125

Contrari 11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXLIX, CL, CLI, CLII, CLIII e CLIV - *Documenti*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte

di un Istituto nazionale di assicurazioni (Numero 713).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

La seduta è sciolta ore (17.30).

Licenziato per la stampa l'8 aprile 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricorrenti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 26 MARZO 1912

Modificazioni all' Ordinamento giudiziario

Art. 1.

I gradi, le categorie, le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Con decreto Reale sarà stabilita la ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari. Con successivi decreti Reali, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, questa ripartizione potrà essere modificata.

Art. 2.

Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di età non inferiore a 21 anni e non superiore a 30 anni che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile e commerciale;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto penale.

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, e, inoltre, sul diritto romano, sulla procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto costituzionale.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Coloro che in due concorsi siano dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Sono nominati, con decreto ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 4.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti o gli uffici del Pubblico Ministero o le preture, gli uditori giudiziari potranno, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio, o dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio, in qualità di vice-pretori, nelle preture che sono provvedute di titolare; ed in tal caso sarà loro corrisposta un' indennità in ragione di lire centocinquanta mensili sul capitolo d' indennità di missione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

Art. 5.

Dopo un anno di tirocinio effettivo, compreso il servizio come vice-pretore, l'uditore sarà, a sua domanda, nominato, con decreto Reale, pretore, previo un esame pratico.

L'esame consiste nella redazione di una sentenza per ciascuna delle materie civile, commerciale e penale.

L'esame ha luogo in Roma con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno se-

condo le norme fissate per gli impiegati in missione.

L'uditore il quale per due volte nel predetto esame sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto.

Art. 6.

I pretori sono divisi in quattro categorie.

Il passaggio dalla quarta alla terza e dalla terza alla seconda categoria, ha luogo per anzianità. L'avanzamento alla prima categoria è regolato dall'articolo seguente.

Art. 7.

Il Consiglio giudiziario centrale procede allo scrutinio dei pretori di seconda categoria secondo il turno di anzianità.

I pretori ritenuti promovibili alla prima categoria sono classificati in *promovibili* e *promovibili a scelta*.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale, il pretore può ricorrere al Consiglio superiore della Magistratura.

Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti, a preferenza, i lavori giudiziari che saranno designati secondo le norme del regolamento, e l'opera di magistrato.

Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili a scelta e di un quinto ai promovibili.

Art. 8.

Le preture sono ripartite in quattro classi.

La prima classe è costituita dalle preture esistenti nei capiluogo di provincia e nelle sedi delle Corti d'appello e dei tribunali.

Le altre tre classi saranno stabilite con decreto Reale, tenuto conto:

a) della popolazione del mandamento e delle sue condizioni economiche e morali;

b) del numero degli affari nell'ultimo quinquennio.

I pretori promossi alla prima categoria hanno titolo di preferenza per essere destinati alle

preture della prima classe, mano mano che siano vacanti.

I pretori della quarta categoria sono assegnati alle preture di quarta classe.

Alle preture della seconda e della terza classe saranno rispettivamente destinati i pretori delle categorie corrispondenti. Qualora il ministro stini di derogare a questa disposizione dovrà promuovere il parere del Consiglio giudiziario centrale.

Il passaggio a una categoria superiore, salvo ragioni di servizio, non è incompatibile con la permanenza nella sede occupata, se il pretore lo domanda o vi consente.

Art. 9.

La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito a concorso per esame. Al concorso sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio, anche in qualità di vice-pretori.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta teorico-pratica su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale.

2° in una prova orale nelle materie sopra indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale.

Sono applicabili le disposizioni del penultimo capoverso dell'art. 2, e dell'art. 3; ma in caso di parità di voti è preferito il più anziano in graduatoria.

L'uditore il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I giudici, durante il primo biennio di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali e nei procedimenti in camera di consiglio e adempiono gli altri incarichi inerenti all'ufficio.

L'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è abrogato.

Art. 10.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte d'appello,

presidenti di tribunale e procuratore del Re, sono fatte con le norme seguenti.

La seconda Sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianità, dopo otto anni di grado. Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima categoria che ne facciano domanda, e che nella promozione alla categoria suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.

I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in *promovibili*, *promovibili a scelta* e *promovibili per merito eccezionale*. La dichiarazione di *merito eccezionale* deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti per essere efficace.

Contro la deliberazione della Sezione il magistrato può ricorrere alle Sezioni unite.

Sono applicabili le disposizioni del terzo e del quarto capoverso dell'art. 7.

Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un quinto ai promovibili. I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati *promovibili a scelta*, e in numero non superiore al terzo dei posti assegnati ai giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano riportato uguale classificazione.

Art. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, presidente di sezione e avvocato generale di Corte d'appello, saranno fatte secondo le norme seguenti.

La prima sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede, secondo l'ordine di anzianità, allo scrutinio dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re di prima categoria o che abbiano compiuto sei anni di grado.

Sono applicabili le disposizioni del terzo e del quarto capoverso dell'art. 7 e del secondo e del terzo capoverso dell'art. 10.

Le promozioni saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione dei nove decimi dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un decimo ai promovibili.

Art. 12.

Il Consiglio superiore della magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che presiede anche la prima sezione. La seconda sezione è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte.

Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, sia in attività di servizio che a riposo, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore, e per l'ufficio di segreteria.

Art. 13.

Il Consiglio giudiziario centrale è presieduto da un primo presidente di Corte d'appello o da un presidente di sezione di Corte di cassazione, ed è composto, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, sia in attività di servizio che a riposo, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio giudiziario centrale e per l'ufficio di segreteria.

Art. 14.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge, i pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l'età di 65 anni; gli altri magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione che abbiano compiuto l'età di 70 anni, e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni.

Art. 15.

I primi due comma dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, sono modificati come appresso:

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se fu concessa per motivi di salute o per il servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti e l'assegnamento che può spettare al magistrato va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del ministro. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, sarà collocato di nuovo in aspettativa, ma questa non potrà durare oltre il termine di legge.

Il disposto dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, è abrogato per quanto riflette la magistratura.

Il magistrato sospeso per motivi disciplinari o perchè sottoposto a procedimento penale, è posto immediatamente fuori ruolo organico.

Art. 16.

L'indennità di alloggio che a termini delle leggi vigenti è corrisposta ai pretori, è soppressa.

Art. 17.

Con decreto reale saranno determinate le Corti di assise, ai presidenti delle quali verrà assegnata la indennità disposta dall'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

Per tale determinazione sarà tenuto conto del numero e della importanza dei processi secondo la media dell'ultimo quinquennio.

L'ammontare complessivo delle indennità non potrà essere superiore a lire quarantamila annue.

Art. 18.

La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.

In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica coll'intervento di tre votanti.

Art. 19.

In ogni tribunale vi è un presidente, e vi possono essere inoltre uno o più giudici.

Quando il tribunale non abbia il numero legale per comporre il collegio, questo sarà costituito coll'intervento di due giudici appartenenti a tribunali vicini, designati al principio di ogni anno nel decreto Reale di cui all'articolo 44 dell'Ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626. Potrà anche esservi destinato il pretore locale o altro dei pretori del circondario, designati volta per volta dal presidente della Corte d'appello, che non abbiano pronunziata, nel caso di giudizio d'appello, la sentenza appellata.

Se l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario suddetto non sia applicabile per mancanza di giudici, sarà incaricato dell'istruzione delle cause penali il giudice istruttore di uno dei tribunali vicini.

Art. 20.

La Corte d'appello giudica coll'intervento di tre votanti.

La Corte di cassazione giudica coll'intervento di cinque, e, se a sezioni unite, di undici votanti.

Con decreti Reali potrà essere aumentato il numero delle sezioni delle Corti d'appello.

Potrà altresì il ministro, in conformità dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri, ed eventualmente di consiglieri di appello, ed applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione.

Art. 21.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è modificato come segue:

Può anche con detto decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di sezione, un consigliere di Corte di appello di terza categoria, e, in ogni caso, di anzianità minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1912

È abrogato il capoverso dell'art. 4 della legge 28 giugno 1908, n. 312.

Nulla è innovato per i consiglieri di appello, ai quali è affidato l'incarico delle istruzioni penali. Essi dovranno essere meno anziani del presidente del tribunale, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono.

Art. 22.

Gli attuali giudici, sostituiti procuratori del Re e giudici aggiunti formeranno parte del ruolo dei tribunali anche in numero superiore a quello fissato per le singole categorie nell'annessa tabella, ma non oltre il numero fissato per le corrispondenti classi dei pretori.

Gli uditori che al momento dell'attuazione della presente legge siano stati abilitati alle funzioni giudiziarie a termine dell'art. 15 della

legge 14 luglio 1907, n. 511, saranno nominati giudici di 4^a categoria quando venga il loro turno di promozione.

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato e stabilire i termini nei quali la legge dovrà essere applicata.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.

TABELLA

Primi Presidenti e Procuratori generali di Cassazione (num. 10).

Categoria unica, 10 a L. 15,000	L.	150,000
---	----	---------

Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'Appello, Presidenti di sezione e Avvocato generale di Cassazione (num. 48).

Categoria unica, 48 a L. 12,000	L.	576,000
---	----	---------

Consiglieri e sostituti Procuratori generali di Cassazione, Presidenti di sezione e Avvocati generali di Appello (num. 180).

Categoria unica, 180 a L. 10,000	L.	1,800,000
--	----	-----------

Consiglieri e sostituti Procuratori generali di Appello, Presidenti di tribunale e Procuratori del Re (num. 832).

1ª categoria, 200 a L. 9,000	L.	1,800,000
2ª id. 280 a » 8,000	»	2,240,000
3ª id. 352 a » 7,000	»	2,464,000

Giudici di tribunale e sostituti Procuratori del Re (num. 1350).

1ª categoria, 220 a L. 6,000	L.	1,320,000
2ª id. 440 a » 5,000	»	2,200,000
3ª id. 440 a » 4,000	»	1,760,000
4ª id. 250 a » 3,000	»	750,000

Pretori (num. 1500).

1ª classe, 250 a L. 6,000	L.	1,500,000
2ª id. 500 a » 5,000	»	2,500,000
3ª id. 500 a » 4,000	»	2,000,000
4ª id. 250 a » 3,000	»	750,000

L.	21,810,000
----	------------

Indennità ai Presidenti di Assise	»	40,000
---	---	--------

L.	21,850,000
----	------------

Spesa attuale (a)	»	20,177,200
-----------------------------	---	------------

Differenza in più	L.	1,672,800
-----------------------------	----	-----------

(a) Spesa attuale per il personale	L.	19,778,000
--	----	------------

Id. indennità d'alloggio ai pretori	»	344,200
---	---	---------

Id. indennità ai presidenti d'Assise	»	55,000
--	---	--------

L.	20,177,200
----	------------